

Si riepilogano le principali norme di interesse per i comuni e Città Metropolitane, in materia di Istruzione, alcune delle quali  richieste da ANCI e approvate nel  DL 45/25 (cd Dl PNRR Scuola), licenziato dal Senato e di prossima conversione in Legge e nel DL n. 25/2025 convertito dalla Legge n. 69/2025 (cd Dl PA).

|  |  |
| --- | --- |
| **DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”*** | **Nota lettura Anci**  |
| *Articolo 3 (Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell’istruzione e del merito)*1. Al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR, il Ministero dell’istruzione e del merito provvede all’emanazione di un nuovo bando per la selezione delle progettualità necessarie al conseguimento dell’obiettivo finale del sud detto investimento, nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all’esito della procedura avviata ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarità fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 « Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici », euro 114.700.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 « Piano di estensione del tempo pieno », ed euro 499.000.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica ». Le risorse residue non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.**2**-*ter*. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l’edilizia scolastica,di cui all’articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato diprevisione del Ministero dell’istruzione e del merito, è incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.2-*quater*. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-*ter*, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito.3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica | La norma autorizza per il bando asili nido 2025 le  risorse disponibili sugli investimenti di titolarità del MIM. Inoltre è stabilito che le risorse residue, non impiegate  per il Piano asili nido 2025, possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR, ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.Ai commi 2 ter e 2 quater accolta la richiesta di ANCI finalizzata ad istituire un fondo riservato ad interventi urgenti ed indifferibili di edilizia scolastica. Viene incrementato il “Fondo unico per l’edilizia scolastica” destinando a tale finalità 10 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026. |
| **Art. 3-*quater (Disposizioni urgenti per l’attuazione degli investi-menti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica)*** *1. All’articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono ap-portate le seguenti modificazioni:* *a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La di-sposizione di cui al primo periodo si applica anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro”;* *b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:* *“1-bis. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, le varianti in corso d’opera, purché compatibili con il raggiungimento de-gli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR e con il rispetto delle condizionalità anche temporali del PNRR medesimo e ferme restando le verifiche successive, anche a campione, sull’ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, sono comunicate dai soggetti attuatori secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione e del merito.* *1-ter. Per i progetti in essere a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, confluiti successivamente nel PNRR, è ammessa la possibilità di utilizzo dei ribassi d’asta, se disponibili e previa autorizzazione da parte del medesimo Ministero, per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione dell’obiettivo”.* | **Ribassi di asta PNRR**La norma approvata, proposta da ANCI, consente  ai Comuni, Città metropolitane e Provincie l’utilizzo dei ribassi di asta in appalti di lavori già aggiudicati e non ancora avviati, anche tramite accordi quadro, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi.**Varianti in corso d’opera PNRR**La norma approvata, proposta da ANCI, prevede per le varianti in corso d'opera, che i soggetti attuatori possono darne comunicazione al MIM, senza attendere autorizzazione, secondo le indicazioni che lo stesso Ministero dovrà fornire. Saranno effettuate dal MIM verifiche successive, anche a campione, sull’ammissibilità delle stesse varianti e le relative spese.**DNSH**La norma prevede per gli interventi di edilizia scolastica “progetti in essere” confluiti nel PNRR, l’utilizzo dei ribassi d'asta per l’adeguamento dei progetti al principio di DNSH, previa disponibilità e autorizzazione del MIM. |
| **Art. 3-*quinquies (Disposizione in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*** 1. *All’articolo 2, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: “non espressamente stabiliti dal PNRR” sono sostituite dalle seguenti: “non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR.* | La norma approvata, proposta da ANCI, chiarisce che non viene previsto il definanziamento nei casi di superamento dei termini fissati da obiettivi e traguardi italiani del PNRR. |
| ***Art. 3-sexies (Disposizione in materia di controlli su attività di edilizia scolastica finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione)****Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attività* le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione***.*** | La norma proposta da diverso tempo da ANCI e condivisa con il MIM, introduce il controllo a campione, in luogo del controllo massivo per alcuni fondi ordinari, erogati ai Comuni, Città Metropolitane e Provincie, per interventi di edilizia scolastica, risalenti al pre-covid (verifiche vulnerabilità, antisismica, fondo comma 140 etcc.). Il controllo a campione consentirà di velocizzare le procedure di verifica per migliaia di istanze e i relativi pagamenti.  |
| **Art. 6 (Misure urgenti in materia di welfare studentesco)**1. *All’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, dopo il comma 5 -bis è inserito il seguente:**«5 -ter . L’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 è incrementata di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede:**a) quanto a 1 milione di euro per l’anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l’anno 2026 e a 3 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione**dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito;**b) quanto a 200.000 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;**c)* quanto a 97.000 euro per l’anno 2026, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto,mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazionedegli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ». | La norma prevede un incremento delle risorse, che attualmente ammontano a 133 mln, per la fornitura dei libri di testo per  studentesse e studenti meno abbienti della scuola secondaria di secondo grado:1 milione di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse erano già state incrementate di 4 mln per il 2024 con DL PNRR 2024. |
| ***Art. 7.******Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie****All’articolo 2 -ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024 e 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».* | La norma di cui annualmente ANCI chiede il rinnovo, consente ai Comuni, anche per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, di affidare incarichi temporanei per le supplenze a personale docente, con il prescritto titolo di abilitazione, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire il personale. La durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.  |
| **Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con la legge 9 maggio 2025, n. 69 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”** |  |
| **Art. 8 *-bis (Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)*** 1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibilie urgenti in materia di edilizia scolastica è autorizzatala spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025.2. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. | La norma autorizza 20 milioni di euro per l’anno 2025 a favore di Comuni, Città metropolitane e Province per far fronte ad esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica.Con decreto del Ministero del Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto con MEF da adottare entro metà luglio saranno stabiliti le modalità e i termini per presentare domanda di finanziamento. Sono ammissibili a finanziamento interventi che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal FOI (Fondo opere indifferibili di cui all’articolo 26, c.7, dl n. 50/22, convertito con L. n. 91/22). |